

ACCORDO PER L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO AZIENDALE

In data 14/05/2024 tra:

- Le Aziende Ascopiave S.p.A. e Ap Reti Gas S.p.A. rappresentate da Roberto Zava, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo Ascopiave
- e
- La Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ascopiave S.p.A. e Ap Reti Gas S.p.A., di seguito RSU

Premesso che:

La sicurezza dei dipendenti e la tutela del patrimonio aziendale sono i presupposti per cui Ascopiave S.p.A. ha installato nelle sue sedi, nelle quali prestano servizio anche dipendenti di Ap Reti Gas S.p.A., impianti di videosorveglianza.

In data 29/05/2008 Ascopiave S.p.A. ha sottoscritto con le RSU un verbale di accordo relativamente all'installazione di impianti ed apparecchiature di videosorveglianza.

Detto accordo ha la necessità di essere aggiornato e rivisto stante le normative emanate a livello europeo e nazionale.

Ascopiave S.p.A. (di seguito, per brevità, la "Società") ha adottato in data 01/09/2016 il **Regolamento aziendale sulla videosorveglianza**, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e alla protezione dei Dati personali. Successivamente è stato adottato, dagli organi amministrativi delle società, il Regolamento aziendale sulla videosorveglianza di Ascopiave S.p.A. (agosto 2021, allegato alla presente).

La Società effettua l'attività di videosorveglianza esclusivamente al fine di tutelare il proprio patrimonio aziendale, per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei soggetti che, a vario titolo, accedono e frequentano gli ambienti delle strutture aziendali, e per esigenze produttive ed organizzative.

Per le finalità sopra menzionate, la Società ha installato sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli, per le quali l'adozione di altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione degli ingressi) non è sufficiente, attuabile o non parimenti efficace, o per le quali ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

Principi

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR, General Data Protection Regulation), richiamati nel Regolamento aziendale sulla videosorveglianza che si allega al presente Accordo. In particolare, si specifica, che i Dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate al paragrafo precedente.

L'attività di videosorveglianza rispetta inoltre il principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare, comunque, un Trattamento di Dati personali adeguati, pertinenti e limitati alle finalità perseguite (secondo il principio di "minimizzazione dei Dati").

Inoltre, i Dati raccolti non sono e non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle elencate al successivo Paragrafo 2, e non sono e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia, o di giustizia o quanto previsto dal Regolamento aziendale sulla videosorveglianza al punto 4.4.

Infine, la videosorveglianza si svolge nel pieno rispetto di quanto previsto nella Legge n. 300 del 20/05/1970 (cd "Statuto dei Lavoratori") e successive modifiche.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo e devono qui ritenersi trascritte.
2. il sistema di video-sorveglianza che verrà implementato o installato è finalizzato a garantire la sicurezza sul lavoro, l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché dei beni di terzi che dovessero trovarsi all'interno degli immobili delle società stesse, esigenze organizzative e produttive.
3. L'attività di video-sorveglianza avviene nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
4. Il sistema di video-sorveglianza, conformemente a quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori, non ha finalità di controllo sull'attività lavorativa dei dipendenti della Società, che a qualsiasi titolo dovessero svolgere la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere. Ciononostante, si ritiene utile, così come avviene con la sottoscrizione del presente verbale, procedere nel rispetto dell'art. 4, comma 2° dello Statuto dei lavoratori.
5. Il sistema di video-sorveglianza che la Società intende implementare o installare e gestire, prevede il posizionamento di videocamere come meglio indicato nella/e planimetria/e allegate al presente Accordo che riportano il numero di telecamere già presenti, il luogo dove sono posizionate, il sistema e la tipologia delle stesse (quindi il raggio d'azione) e dove è posta la segnaletica prevista dalla normativa vigente.

6. Eventuali installazioni successive al presente accordo dovranno essere preventivamente comunicate alle RSU e OO.SS. Territoriali per condivisione.
7. Il sistema di video-sorveglianza prevede altresì la registrazione e conservazione delle immagini (massimo 72 ore) per la sicurezza del lavoro, per la tutela del patrimonio aziendale e per esigenze organizzative e produttive, nonché per le video-ronde a distanza tramite la Società di Vigilanza. Si richiama quanto previsto al Punto 1.3 dell'allegato Regolamento aziendale sulla videosorveglianza.
8. **Le immagini registrate dagli impianti di video-registrazione non potranno essere utilizzate per finalità di controllo a distanza dei lavoratori (Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970 e norma sulla privacy D.Lgs 196/2003)**, mentre potranno essere utilizzate per un controllo difensivo del patrimonio aziendale o per consentire l'accertamento di condotte illecite, o nei casi richiesti dalle forze dell'ordine o giudiziarie o secondo quanto previsto al Punto 4 dell'allegato Regolamento aziendale sulla videosorveglianza.
9. Spetta alla Società Ascopiave S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dei dati, la responsabilità dei dispositivi di registrazione e conservazione delle immagini, oltre che la responsabilità per la conservazione ed utilizzo delle immagini registrate.
10. In ottemperanza a quanto disposto dal citato Provvedimento a carattere generale dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, verrà apposta apposita segnaletica che, riprendendo il modello proposto in detto Provvedimento, riporterà il simbolo di una telecamera e la dicitura "Area Videosorvegliata".

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Regolamento Europeo 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei Dati (di seguito "il Regolamento" o "il GDPR");
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei Dati personali", come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018;
- Legge n. 300 del 20/05/1970 "Statuto dei lavoratori";
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010 (di seguito "il Provvedimento del Garante");
- Linee Guida 3/2019 sul Trattamento dei Dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020 dall'"European Data Protection Board".
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

ALLEGATI ALLA PRESENTE

- Regolamento aziendale sulla videosorveglianza Ascopiave S.p.A. (adottato nel 2016 e revisionato nel 2021);
- Informativa sul Trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 presente nel sito aziendale;
- Planimetrie delle sedi aziendali con presenza e posizionamento di telecamere;

Letto, confermato e sottoscritto per presa visione ed integrale accettazione.

ASCOPIAVE S.p.A. - AP RETI GAS S.p.A.

[Handwritten signature]

.....
.....
.....
.....
.....

RSU

[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]